

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICE DI CONDOTTA

PREMESSE

Ai sensi dell'art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2021 gli Enti Sportivi affiliati ad una Federazione Sportiva, Disciplina Sportiva ovvero Ente di Promozione Sportiva sono tenuti ad adottare (a) un Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva (per brevità anche MOG o MOGAS) e (b) un Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione individuate dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 ovvero anche per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale

Il presente Documento è stato adottato dal Consiglio Direttivo di Canottieri Padova ASD nel rispetto della normativa vigente, dei principi fondamentali adottati dall'Osservatorio Permanente del Coni per le politiche di Safeguarding e dell'Organismo Sportivo di riferimento, (FIC Federazione Italiana Canottaggio) approvati dal Consiglio Federale FIC n.142 del 23.9.2023 e s.m.i. tenendo conto non solo delle caratteristiche dell'Ente Sportivo medesimo ma altresì dei soggetti tutelati, siano essi associati, Tesserati o partecipanti. Nella redazione del presente Documento si è altresì tenuto conto dei principi stabiliti in materia dagli (eventuali) ulteriori Organismi sportivi di affiliazione, salvo in caso di contrasto con quelli previsti/fissati dalla FIC che dunque risulteranno sempre applicati con prevalenza sugli altri.

Il presente Documento si compone pertanto (a) del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e (b) del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere.

Il presente documento si applica a chiunque partecipi, con qualsiasi funzione o titolo, all'attività della Ente Sportivo, indipendente dalla disciplina sportiva praticata.

Il presente Documento, ha validità quadriennale dalla data di approvazione da parte del Consiglio Direttivo e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, dall'Organismo Sportivo di riferimento, nonché le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding e dal Safeguarding Officer dell'Organismo Sportivo di riferimento.

Il presente Documento verrà adeguatamente reso pubblico tramite (i) pubblicazione sulla home-page del sito istituzionale, (ii) affissione per estratto presso le strutture sportive utilizzate dall'Ente Sportivo, (iii) inoltre con qualsiasi mezzo di trasmissione a ciascun associato, tesserato o partecipante nonché (iv) comunicato al Safeguarding Officer della Federazione Italiana Canottaggio istituito per la tutela dei Tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie, unitamente alla comunicazione di nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, nonché ai sensi dell'art.16 co.2 ultimo periodo anche agli altri enti affilianti secondo le modalità dagli stessi indicate.

GLOSSARIO

Ente Sportivo: Canottieri Padova Associazione Sportiva Dilettantistica cui si applica il presente Documento;

Documento: l'insieme coordinato delle disposizioni contenute sia (a) nel Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva che (b) nel Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere, ivi incluse le premesse ed il glossario.

Organismo Sportivo di riferimento: la Federazione Italiana Canottaggio (FIC).

Organismi Sportivi di affiliazione/Enti affilianti : la Federazione Italiana Canottaggio (FIC) e le altre federazioni cui l'associazione sportiva dilettantistica è affiliata : FICK (Federazione Italiana Canoa

Kayak), FITP (Federazione Italiana Tennis Padel).

Organo amministrativo: è rappresentato dal Consiglio Direttivo della Canottieri Padova ASD.

Responsabile: Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nominato dalla Canottieri Padova ASD (responsabile interno) ai sensi della Delibera della Giunta Nazionale del Coni n.255 del 25 Luglio 2023 e anche dell'art. 33 D.Lgs. 36/21.

Safeguarding Office: l'organismo, individuale o collegiale, nominato da ciascun Organismo Sportivo affiliante come Responsabile o Garante delle politiche di safeguarding (S.O. federale).

a) MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Documento ha l'obiettivo di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti dei Tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l'integrità fisica e morale di tutti i Tesserati.
2. Il presente documento disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.Lgs. n. 198/2006 nei confronti dei Tesserati - specie se minori d'età - nell'ambito dell'Ente Sportivo.
3. Diritto fondamentale dei Tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito sportivo, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, individuata dal D.Lgs. n. 198/2006, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.
4. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

Art. 2 – Campo di applicazione

1. I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:
 - a) tutti i Tesserati dell'ASD Canottieri Padova ASD ai sensi di quanto disciplinato dallo Statuto e dai Regolamenti degli enti affilianti;
 - b) tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con l'Ente Sportivo;
 - c) tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con l'Ente Sportivo.
2. Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all'attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei Tesserati.
3. I tecnici, i dirigenti, gli atleti e più in generale tutti i Tesserati sono tenuti a conoscere il presente Modello, il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione nonché il Regolamento per la tutela dei Tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie adottato dalla Federazione Italiana Canottaggio e dagli altri Enti affilianti (FICK, FITP).

Art. 3 – Condotte e comportamenti rilevanti

1. Costituiscono condotte e comportamenti rilevanti ai fini del presente Modello:
 - a. **l'abuso psicologico**, ossia qualsiasi atto intenzionale e indesiderato incluso l'isolamento, il confinamento, la mancanza di rispetto, la sopraffazione, l'aggressione verbale, l'intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa incidere negativamente sul senso di identità, dignità e autostima o su emozioni, cognizioni, valori nonché convinzioni dell'Utente ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità dell'Utente, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
 - b. **l'abuso fisico**, ossia qualsiasi atto deliberato e sgradito, consumato o tentato (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), idoneo in senso reale o potenziale a causare, direttamente o indirettamente, ovvero intenzionalmente falsificare un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tale atto può anche consistere nel costringere un atleta a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscano il consumo di alcool o le pratiche di doping, o comunque vietate da norme vigenti;
 - c. **le molestie**, ossia qualsiasi atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
 - d. **abuso sessuale**, ossia qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere il tesserato ad attuare condotte sessuali inappropriate o indesiderate, ovvero nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
 - e. **la violenza di genere**, ossia tutte quelle forme di violenza da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori a quelli discriminatori in base al sesso;
 - f. **il bullismo (o il cyberbullismo, se condotto online)**, ossia qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, anche attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, ai danni di uno o più Tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sugli stessi. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
 - g. **nonnismo (c.d. "hazing")**, ossia ogni condotta che coinvolge un'iniziazione umiliante e/o pericolosa dei nuovi membri da parte dei membri veterani del medesimo gruppo;
 - h. **abuso di matrice religiosa**, ossia l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

- i. **l'abuso dei mezzi di correzione**, ossia la condotta che, oltrepassando i limiti all'uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un soggetto e in particolare al Tecnico nei confronti della persona che gli è affidata, venga esercitata con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall'ordinamento sportivo;
 - j. **negligenza (c.d. "negligence")** ossia il mancato intervento del soggetto che in ragione dei doveri che derivano dalla sua carica, incarico, ufficio, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente Modello, omette di intervenire e/o di segnalare al Safeguarding Officer ovvero agli Organi inquirenti dell'Organismo Sportivo di riferimento, causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno;
 - k. **incuria (c.d. "neglect")** ossia la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
 - l. **altri comportamenti discriminatori**, qualsiasi altro comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio circa la razza, religione, colore, credo e convinzioni personali, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, identità di genere, status socioeconomico, prestazioni sportive e/o capacità atletiche, disabilità, età o orientamento sessuale.
2. Costituiscono altresì condotte rilevanti tutti quei comportamenti ulteriori che siano ostativi al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1.
3. I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche.

Art. 4 – Norme di condotta

1. E' onere dell' Ente Sportivo, Canottieri Padova ASD, di strutturarsi in modo tale da dare attuazione alle finalità indicate all'art. 1, uniformando i propri comportamenti alle norme di condotta di seguito indicate:
- a) assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona: a tal fine i turni di allenamento e la partecipazione alle gare viene predisposta evitando discriminazioni tra atleti per le ragioni indicate all'art. 3 lett. l) e per facilitare ove possibile l'integrazione di eventuali soggetti svantaggiati, fatte salve le esigenze tecnico sportive e le finalità agonistiche; gli atleti devono essere trattati allo stesso modo evitando di far trasparire preferenze con atteggiamenti discriminatori; le scelte tecniche devono essere sempre trasparenti e motivate, in modo che siano chiaramente dettate da valutazioni tecniche;
 - b) riservare ad ogni Tesserato attenzione, impegno, rispetto e dignità, garantendo uguali condizioni senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro: a tal fine è richiesto ai Tecnici e agli addetti in genere di seguire in maniera adeguata ciascun atleta mentre l'Ente sportivo si impegna a inserire gli atleti/atlete in gruppi per quanto possibile omogenei per età e a garantire un adeguato numero di Tecnici e/o addetti in base alla composizione e alle caratteristiche di ciascun gruppo di atleti in modo da rendere effettiva l'adeguata cura e assistenza di ciascun atleta;
 - c) spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l'attività sportiva, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente documento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona;
 - d) spiegare in modo chiaro a coloro che assistono allo svolgimento di allenamenti, gare, tornei o manifestazioni sportive, di astenersi da apprezzamenti, commenti e valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva in quanto potrebbero essere lesivi della

dignità, del decoro e della sensibilità della persona: a tal fine, oltre alle forme di pubblicità individuate ai successivi articoli 16 e 17, si prevedono misure ulteriori, anche in via alternativa tra loro, finalizzate alla maggiore sensibilizzazione e coinvolgimento proattivo di tutti gli interessati quali a titolo esemplificativo: uno o più videoclip da divulgare durante i maggiori eventi sportivi per illustrare le politiche di salvaguardia; invio tramite WhatsApp del link a un documento che sintetizzi i contenuti del Patto di corresponsabilità e le principali regole di corretto comportamento in occasione della partecipazione a gare anche presso altri enti sportivi; organizzazione di incontri, o partecipazione ad iniziative istituzionali su tematiche inerenti le politiche di salvaguardia, anche con eventuale presenza del responsabile di cui all'art. 10, che coinvolgano tutti gli atleti e i genitori.

- e) prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo: a tal fine vengono programmati annualmente uno o più incontri con tecnici, dirigenti e addetti, con qualsiasi modalità, anche con eventuale presenza del responsabile di cui all'art.10, per discutere delle criticità emerse nel corso della stagione sportiva e per delineare ulteriori azioni finalizzate a risolvere le eventuali criticità riscontrate; i dirigenti, i tecnici, gli addetti, tutti i Tesserati e ogni altro soggetto che abbia rapporti con l'Ente Sportivo a qualsiasi titolo non devono utilizzare un linguaggio o espressioni discriminatorie improntando il loro comportamento all'educazione e al rispetto dell'altro; per coinvolgere in maniera proattiva tutti i soggetti interessati all'applicazione del presente Documento, potranno essere predisposti uno o più patti di corresponsabilità o collaborazione tra atleti, tecnici, addetti e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti; per sensibilizzare tutti i soggetti coinvolti sulle politiche safeguarding verrà promossa, incentivata e favorita la partecipazione alla formazione prevista dalla FIC e/o da altri enti affilianti, dal Coni o dal Dipartimento dello Sport.
- f) far svolgere l'attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'atleta, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso: a tal fine i tecnici sono tenuti a dosare le attività fisiche e delineare per ciascun atleta l'attività sportiva o la partecipazione ai vari campionati in modo da tener conto delle capacità individuali e delle aspirazioni di ciascuno, anche prestando attenzione e ascolto, in particolare ai minori, per comprendere quali siano le loro ambizioni e desideri in ambito sportivo, i loro interessi e bisogni;
- g) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, anche derivanti dai disturbi dell'alimentazione, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni: a tal fine l'Ente Sportivo potrà assumere iniziative volte a favorire l'educazione alimentare e/o il benessere psicofisico degli atleti, in particolare nell'età evolutiva, avvalendosi di figure specializzate ad esempio attraverso divulgazione di schede e materiale informativo e/o mediante l'attivazione di uno sportello di ascolto e orientamento.
- h) segnalare senza indugio ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza: a tal fine i tecnici, i dirigenti e ogni altro addetto o atleta che abbia conoscenza, anche indiretta, o percezione di episodi di abuso, violenza, discriminazione che coinvolgano, come autore o vittima, un minore devono senza indugio segnalare il fatto al Responsabile Safeguarding di cui all'art. 10 che adotterà le opportune iniziative; il tecnico cui è affidato l'atleta minorenne, dovrà segnalare ai genitori comportamenti contrari al codice di condotta e comunque al rispetto dei regolamenti e/o eventuali disagi o difficoltà manifestati dal minore, durante le attività sportive e in prossimità e/o occasione delle stesse nonché le assenze agli allenamenti/lezioni non giustificate, superiori : a 3 nell'arco di un mese
- i) confrontarsi con il Responsabile Safeguarding di cui all'art.10 o con il Safeguarding Officer Federale ove si abbia il sospetto che possano essere realizzate condotte rilevanti ai sensi del presente documento;
- j) programmare e gestire l'attività, anche in occasione delle trasferte, individuando soluzioni organizzative e logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati;

- k) evitare sedute di allenamento per singoli atleti e/o svolte in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non siano usualmente frequentati, facendo in modo che se ciò sia necessario, vi sia sempre la presenza, in aggiunta all'allenatore, di un dirigente o di un altro tecnico o addetto, e nel caso di atleti minorenni, previa specifica autorizzazione scritta da parte dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale;
- l) vietare l'uso di smartphone agli atleti durante l'allenamento o durante i corsi, sensibilizzare e informare i Tesserati, soprattutto minori, sull'uso appropriato dei social media e della comunicazione, con qualsiasi mezzo; vietare riprese audio e video non autorizzate, all'interno e in prossimità dell'impianto sportivo, durante e in prossimità di allenamenti, corsi e prove. Solo i Tecnici e i Dirigenti sono autorizzati ad effettuare foto e riprese video-audio purché finalizzate a pubblicizzare l'attività dell'Ente e per ragioni tecnico-didattiche - previa verifica delle necessarie autorizzazioni al trattamento delle immagini da parte degli interessati o dei loro genitori/esercenti la patria potestà - oppure per migliorare le prestazioni sportive;
- m) favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile. con la composizione di equipaggi /squadre di entrambi i generi; con la crescita all'interno della società di un gruppo dirigente e un gruppo di tecnici di sesso diverso dando pari opportunità di crescita senza discriminazioni di alcun tipo; con l'ingresso all'interno di organi societari e dello staff tecnico di soggetti di genere diverso

Art. 5 – Tutela dei minori

- a. 1. L'Ente Sportivo, quando instaura un rapporto di lavoro – a prescindere dalla forma e quindi anche per prestazioni rese a titolo di volontariato – con soggetti chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori è tenuto a richiedere preventivamente copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente e in particolare del D.Lgs. 4 marzo 2014 n.39.
- b. I predetti collaboratori inoltre devono rilasciare apposita dichiarazione ai sensi degli artt.75 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i. con la quale dichiarano di non avere carichi pendenti né riportato condanne penali anche non passate in giudicato per i seguenti reati previsti dal codice penale : art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale), 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609- undecies (adescamento di minorenni), art.586 bis (utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti), art.605(sequestro di persona), art. 575 e art. 584 (omicidio e omicidio preterintenzionale), art. 580 (istigazione o aiuto al suicidio), art.581 (percosse), art.582 (lesioni personali) art.643 (circonvenzione di incapace), art.610(violenza privata), art.612 (minaccia), art.612bis (atti persecutori), art.612 ter (diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti), art. 613 bis(tortura) nonché per i delitti previsti dal DPR 309/90 e s.m.i. (Testo unico sugli stupefacenti). L'associazione si riserva di chiedere, in qualunque momento, anche a campione, il certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti a comprova della dichiarazione di cui sopra.
- 2. In caso di incarichi entrati in vigore prima dell'adozione del presente Documento, l'Ente Sportivo procederà all'acquisizione delle suddette certificazioni per tutti i suoi collaboratori.
- 3. La sussistenza delle circostanze di cui al co.1 è verificata annualmente mediante acquisizione del certificato del casellario ai sensi della normativa vigente e in particolare del D.Lgs. 4 marzo 2014 n.39 e del rilascio dell'autocertificazione di cui al comma 1.
- 3. Ogni collaboratore, dirigente, socio, associato o volontario che svolge la propria attività per l'Ente Sportivo a contatto diretto e costante con minori deve visionare e sottoscrivere il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di

ogni altra condizione di discriminazione, rispettandone ogni singola parte.

Art. 6 - Uso dei locali e degli spazi dell'Ente Sportivo

- 1—Ai genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sui Tesserati minorenni viene garantito l'accesso agli impianti sportivi utilizzati dall'Ente Sportivo durante lo svolgimento delle sessioni di allenamento in tutti i casi di effettiva e urgente necessità o previo accordo con il tecnico di riferimento o per giustificato motivo nel rispetto delle regole condivise nel patto di corresponsabilità.
- 2 Presso le strutture in gestione o in uso all'Ente Sportivo devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio: si prevede che spogliatoi e servizi igienici, che sono divisi per genere non possano essere utilizzati contemporaneamente dal personale tecnico e atleti.
- 3 Durante le sessioni di allenamento è consentito l'accesso agli spogliatoi e bagni esclusivamente agli atleti e alle atlete dell'Ente Sportivo, secondo l'uso agli stessi riservato.
- 4 Durante le sessioni di allenamento non è consentito l'accesso agli spogliatoi a genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un Tecnico o di un Dirigente e comunque solo per eventuale assistenza a Tesserati e Tesserate sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intellettiva/relazionale.
- 5 In caso di necessità, fermo restando il tempestivo allertamento del servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l'accesso all'infermeria - negli impianti in cui è presente - è consentito al Tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o al personale della Croce Rossa Italiana. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un'altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera).

Art. 7 - Trasferte

1. In caso di trasferte che prevedano almeno un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i Tecnici, i Dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l'atleta e l'accompagnatore e salva specifica autorizzazione da parte dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale. I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale vengono sempre adeguatamente informati sul programma della trasferta (indicativamente: mezzi e orari di trasferimento, tipologia alloggi, rooming, accompagnatori, orari e tipologie delle attività) e rilasciano autorizzazione scritta alla partecipazione dichiarando di conoscere e accettare il programma.
2. In caso di trasferte senza pernottamento, ovvero di trasferte della durata di un solo giorno che prevedono il rientro entro sera, l'accompagnamento degli atleti sino all'impianto sportivo in cui si svolge la manifestazione sportiva avviene a cura degli stessi genitori che potranno, a loro discrezione, organizzarsi per effettuare trasporti cumulativi di più atleti. In ogni caso l'Ente Sportivo non assume alcuna responsabilità sul trasporto degli atleti e sulla vigilanza in itinere. I Tecnici assumono la responsabilità sugli atleti iscritti loro affidati dal momento di ingresso degli atleti nel Campo di Gara o Torneo per il tempo di durata della manifestazione sportiva o sino alla riconsegna. Nel caso in cui, in ragione della tipologia di evento e/o dell'alto numero di atleti partecipanti, l'Ente Sportivo ritenga opportuno/utile offrire alle famiglie un servizio di trasporto a mezzo pullman o treno o altro, la responsabilità dei tecnici sugli atleti ed atlete si estende anche al tempo di viaggio, dal momento della partenza, in cui gli atleti lasciano i propri genitori, al momento del rientro, in cui gli atleti si ricongiungono con loro.
3. Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.

Art. 8 - Tutela della privacy

1. A tutti gli atleti (e esercenti la responsabilità genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e gli associati dell'Ente Sportivo all'atto dell'iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, viene sottoposta per la sottoscrizione l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).
2. I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all'esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all'adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso.
3. In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell'interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di Legge.
4. L'Ente Sportivo, fermo restando il preventivo consenso raccolto all'atto dell'iscrizione/tesseramento, può pubblicare sul proprio sito web e sui propri canali social fotografie e brevi video ritraenti i Tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e/o in gara, ma non è consentita la produzione e neppure la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i Tesserati.
5. La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dall'Ente Sportivo contenente dati personali dei Tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l'inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita, cancellazione, accidentale divulgazione, *data breach*, eccetera, deve essere data tempestiva comunicazione all'interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali. Deve essere data tempestiva comunicazione anche all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
6. Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.

Art. 9 - Inclusività

1. L'Ente Sportivo garantisce a tutti i propri Tesserati nonché ai Tesserati di altre associazioni e società sportive dilettantistiche che a qualsiasi titolo entrano in contatto con l'associazione pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.
2. L'Ente Sportivo consente in linea di principio l'accesso ai propri corsi anche ad atleti con disabilità fisica o intellettuale-relazionale, ma subordina il loro accoglimento alla verifica della capacità dell'Ente di adottare e sostenere economicamente soluzioni organizzative-gestionali (in primis la ricerca di personale qualificato in relazione alla specifica tipologia di disabilità, oltre ad adattamenti logistici e strutturali degli impianti sportivi in accordo con gli enti concessionari) idonee ad assicurare nella sostanza a suddetti atleti il diritto allo sport e l'integrazione con gli atleti normodotati.

Art. 10 - Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021, l'Ente Sportivo nomina un **Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni** e lo comunica all'Organismo Sportivo di riferimento all'atto di affiliazione e riaffiliazione ovvero della aggregazione e riaggregazione.

4. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve essere nominato dall'Ente Sportivo tra persone di comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Essere tesserato FIC
 - b. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno e non aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato per i seguenti reati previsti dal codice penale : art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale), 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenni), 609-quinquies (corruzione di minorenni), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609- undecies (adescamento di minorenni), art.586 bis (utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti), art.605(sequestro di persona), art. 575 e art. 584 (omicidio e omicidio preterintenzionale), art. 580 (istigazione o aiuto al suicidio), art. 581 (percosse) art.582 (lesioni personali) art.643 (circonvenzione di incapace), art.610(violenza privata), art.612 (minaccia), art.612bis (atti persecutori), art.612 ter (diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti), art. 613 bis(tortura) nonché per i delitti previsti dal DPR 309/90 e s.m.i. (Testo unico sugli stupefacenti)
 - c. non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti.
5. La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica dall'Ente Sportivo mediante immediata pubblicazione sulla *homepage* del sito internet: <https://www.canottieripadova.it/> del nominativo e dei contatti nonché inserita nel sistema gestionale dell'Organismo Sportivo di riferimento, secondo le procedure dal medesimo previste.
6. Il Responsabile dura in carica un anno e può essere riconfermato.
7. In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, l'Ente Sportivo provvede entro 30 (trenta) giorni alla nomina di un nuovo Responsabile inserendola nel sistema gestionale dell'Organismo Sportivo di riferimento, secondo le procedure previste dal medesimo.
8. La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, con provvedimento motivato dell'Organo amministrativo dell'Ente Sportivo. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al *Safeguarding Officer* dell'Organismo Sportivo di riferimento. L'Ente Sportivo provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.
9. Il Responsabile è tenuto a:
- a) promuovere la corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati adottato dall'Organismo Sportivo di riferimento, nonché sulla corretta applicazione e aggiornamento del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di condotta adottati dall'Ente Sportivo e vigilare sulla corretta applicazione degli stessi;
 - b) adottare le opportune iniziative e provvedimenti, anche con carattere d'urgenza (c.d.

“*quick-response*”), in caso di presunti comportamenti lesivi per contrastare nell’ambito dell’Ente Sportivo ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;

- c) segnalare ai *Safeguarding Officer* degli Organismi Sportivi di riferimento eventuali condotte rilevanti e fornire agli stessi ogni informazione o documentazione richiesta;
- d) rispettare gli obblighi di riservatezza del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati adottato dall’Organismo Sportivo di riferimento;
- e) formulare all’Organo amministrativo dell’ente Sportivo proposte di aggiornamento del Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva e del Codice di condotta, tenendo conto delle caratteristiche dell’Ente sportivo stesso
- f) valutare annualmente le misure del Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva e del Codice di condotta nell’ambito dell’Ente Sportivo, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d’azione da sottoporre al Consiglio Direttivo al fine risolvere le criticità riscontrate;
- g) segnalare ogni volta che rilevi condotte o rischi rilevanti ai fini del Regolamento Safeguarding della FIC e degli altri Enti affilianti al rispettivo Safeguarding Office Federale;
- h) partecipare all’attività obbligatoria formativa organizzata dall’Organismo Sportivo di riferimento;
- i) esercitare ogni altra funzione attribuitagli dal Consiglio Direttivo

Per assolvere alle funzioni dell’incarico è garantito al Responsabile e al Safeguarding Officer federale l’accesso alle informazioni e alle strutture sportive, di allenamento e/o gara, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso e viene favorita la collaborazione con i Tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualunque funzione o titolo all’attività sportiva mediante incontri con il Responsabile finalizzati a sensibilizzare sulle politiche safeguarding e sull’applicazione del presente Modello e del Codice di Condotta.

CONTRASTO DEI COMPORAMENTI LESIVI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Art. 11 – Doveri di segnalazione

1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti ai sensi del precedente art. 3 e che coinvolgano Tesserati, specie se minorenni, è tenuto a darne immediata comunicazione al Responsabile di cui all’art.10 o al Responsabile federale delle politiche di Safeguarding
2. Chiunque sospetti comportamenti rilevanti ai sensi del presente Documento può confrontarsi con il Responsabile.
3. In ogni caso, i Tesserati sono tenuti a fornire senza indugio al Responsabile di cui all’art. 10, comma 1 ogni informazione relativa a eventuali comportamenti in violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e discriminazioni. Il Responsabile di cui all’art. 10, comma 1, informa altresì il Responsabile federale delle politiche di safeguarding nonché l’Ufficio del Procuratore federale, ove competenti

Art. 12 – Segnalazione dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni.

1. In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte dei Tesserati o di persone terze, nei confronti di altri Tesserati, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni tramite comunicazione via posta elettronica all’indirizzo email safeguardingcp@canottieripadova.it oppure oralmente o tramite posta ordinaria all’indirizzo del Responsabile c/o Canottieri Padova ASD via Polveriera 3/G, 35142 Padova.
2. Le chiavi di accesso a tale indirizzo email saranno in possesso esclusivamente del Responsabile di

cui all'art. 10 nominato dalla ASD Canottieri

3. Le segnalazioni potranno essere effettuate sia al contatto del Responsabile societario che sulle piattaforme delle singole Federazioni:

FIC: <https://fic.safeguarding.openblow.it/#/1>

FICK: <https://fick.openblow.it/#/>

FITP: ufficio.tutela@fitp.it

e, se necessario, alle relative Procure Federali per l'avvio del procedimento disciplinare.

4. In caso di gravi comportamenti lesivi, l'Ente Sportivo deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell'ordine.
5. La procedura di segnalazione dei comportamenti lesivi viene svolta in maniera affidabile e sicura, nel rispetto della totale riservatezza delle informazioni e dei dati forniti dal segnalante e in maniera tempestiva ed efficace.
6. L'Ente Sportivo garantisce l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei Tesserati che abbiano in buona fede:
 - a. presentato una denuncia o una segnalazione;
 - b. manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
 - c. assistito o sostenuto un altro Utente nel presentare una denuncia o una segnalazione;
 - d. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
 - e. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di *safeguarding*
7. L'identità di chiunque effettui una segnalazione ai sensi del presente articolo non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. L'obbligo di riservatezza ha ad oggetto, oltre al nominativo del segnalante, tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa identificare, anche indirettamente, il segnalante medesimo, salvo il caso in cui sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.
8. Nel caso di una denuncia che coinvolga un minore come presunta vittima, gli esercenti la responsabilità genitoriale o il tutore legale del minore devono essere informati, a condizione che ciò non sia considerato un rischio per la sicurezza di tale minore.
9. La segnalazione di cui al comma 1 è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.
10. La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte a qualsiasi titolo nella segnalazione, anche se meramente menzionate, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante e salvo diversamente disposto dal Responsabile di cui all'art. 10, comma 1 per ragioni di interesse superiore
11. Il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dalla Canottieri Padova ASD, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 13 - Sanzioni

- 1 Si prevede che, pur restando impregiudicata l'applicazione delle sanzioni previste dai Regolamenti FIC e degli altri Enti affilianti, FICK e FITP, per i rispettivi Tesserati, a carico di tutti coloro che sono assoggettati, ai sensi delle previsioni di cui all'art. 2, alle disposizioni contenute nel presente documento e che pongano in essere comportamenti contrari a quanto ivi indicato, possono essere irrogate le sanzioni monitorie e inibitorie di seguito previste.
- 2 A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:
 - a) mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e/o nel Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;
 - b) violazione dolosa delle misure indicate nel presente Modello e/o nel Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e l'Ente Sportivo, in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
 - c) violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
 - d) abuso di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede;
 - e) violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Ente Sportivo;
 - f) violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente Modello;
 - g) atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante e soggetti assimilati ai sensi dell'art.6 co.6 per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
 - h) mancata applicazione del presente sistema disciplinare.
- 3 Le sanzioni prevedono:
 - richiamo verbale per mancanze lievi;
 - ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente elenco;
 - allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo variabile compreso tra un minimo di 15 giorni e un massimo di 2 anni a seconda della gravità del fatto e conseguente sospensione temporanea degli effetti dei contratti eventualmente intercorrenti con l'autore della violazione;
 - allontanamento definitivo ed eventuale risoluzione permanente di ogni rapporto (anche di natura contrattuale) con l'autore della violazione in base alle previsioni contrattuali
- 4 Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e l'Ente Sportivo, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione od omissione, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato all'Ente Sportivo, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

- 5 Il sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello e del Codice di Condotta attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall'Ente Sportivo.

OBBLIGHI INFORMATIVI E ALTRE MISURE
--

Art. 16 – Diffusione ed attuazione

1. L'Ente Sportivo, anche avvalendosi del supporto del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, si impegna alla pubblicazione ed alla diffusione del presente Modello e del Codice di condotta per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione tra i propri Tesserati, Tecnici, Dirigenti, Volontari ed associati in genere che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva. L'Ente Sportivo si impegna altresì alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme, nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione ed alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.
2. Il presente documento è pubblicato sul sito internet <https://www.canottieripadova.it/> in homepage o tramite link da homepage e inoltre inviato tramite mail o qualsiasi altro mezzo a tutti gli associati che hanno l'obbligo di prenderne visione e di dichiararne la conoscenza nel modulo di iscrizione ai corsi sportivi offerti dall'Associazione.
3. Il presente documento viene portato a conoscenza di tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con l'Ente Sportivo, o che ne richiederà il rispetto prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari ovvero contrattuali.

Art. 17 - Obblighi informativi e altre misure

1. L'Ente Sportivo è tenuto a pubblicare il presente Modello e il nominativo del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sul sito internet: <https://www.canottieripadova.it/> in homepage o tramite link da homepage e ad affiggerlo, anche per estratto, tramite manifesti o altro materiale esemplificativo, presso le sedi in cui si svolge l'attività sportiva.
2. Al momento dell'adozione del presente Modello e in occasione di ogni sua modifica, l'Ente Sportivo deve darne comunicazione, con qualsiasi mezzo, anche via mail o mediante applicazioni di messaggistica a tutti i propri Tesserati, Tecnici, Dirigenti, Volontari e associati in genere.
3. L'Ente Sportivo deve informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente Modello e del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
4. L'Ente Sportivo deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, al Garante per la tutela dei Tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – *Safeguarding Office* dell'Organismo Sportivo di riferimento (FIC), nonché all'Ufficio della Procura Federale ove competente.
5. L'Ente Sportivo deve dare diffusione presso i propri Tesserati di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei Tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele, avvalendosi in particolare delle iniziative dell'Organismo Sportivo di riferimento (FIC), degli altri Organismi Sportivi affiliati, del Coni, del Dipartimento dello Sport.
6. L'Ente Sportivo deve prevedere l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.
7. L'Ente Sportivo deve prevedere un'adeguata informativa ai Tesserati e a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e

discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.

8. L'Ente Sportivo deve dare comunicazione agli Tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di *safeguarding* adottata dagli Organismi Sportivi di riferimento e in particolare contenuta nel Regolamento Safeguarding della FIC e degli altri enti affilianti in relazione ai rispettivi Tesserati.

Art. 18 – Norme finali

1. Le misure adottate con il presente modello ai fini della prevenzione e gestione del rischio in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni, i protocolli per il contenimento del rischio, le procedure per la gestione delle segnalazioni e le modalità di attuazione degli obblighi informativi in materia vengono valutate annualmente dal Consiglio Direttivo, sentito il Responsabile di cui all'art.10 co.1, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate.
2. Il presente Documento è aggiornato dall'Organo Amministrativo dell'Ente Sportivo con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e/o integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di *safeguarding* ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni dell'Organismo Sportivo di riferimento.
3. Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dall'Organo Amministrativo dell'Ente Sportivo.
4. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto dell'Organismo Sportivo di riferimento, dalla normativa di natura regolamentare adottata dall'Organismo Sportivo di riferimento, inclusi il Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati e il Codice Etico, dal Codice di Comportamento sportivo approvato dal CONI.
5. Il presente documento, approvato dall'Organo Amministrativo dell'Ente Sportivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

b) CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

I destinatari del presente Codice di condotta sono gli istruttori, i tecnici, i dirigenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, livello e qualifica, i lavoratori ed i volontari e tutti coloro che partecipano alle attività dell'ente a qualsiasi titolo.

Diritto fondamentale di ogni tesserato è quello di essere trattato con rispetto e dignità, nonché di essere tutelato da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.Lgs. n. 198/2006, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico di ciascun tesserato costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

Non sono consentite discriminazioni di alcun genere, che possano essere basate su etnia, colore, genere, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine sociale, disponibilità economica, nascita o di qualsiasi altra natura.

In caso di violazione delle norme previste per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione, il regime sanzionatorio applicabile si differenzierà a seconda del ruolo che il soggetto riveste nell'ambito dell'Ente Sportivo ed eventualmente dell'Organismo sportivo di riferimento (Federazione Sportiva, Disciplina Sportiva Associata e/o Ente di Promozione Sportiva) secondo le specifiche previsioni del Modello Organizzativo all'art.13.

ART. 1 Norme di condotta generali

Tesserati, soci, partecipanti, dirigenti, tecnici, lavoratori e volontari e chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva non devono:

- discriminare o avere qualsiasi atteggiamento inappropriato fondato su etnia, colore, genere, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura;
- colpire, assalire fisicamente o abusare fisicamente o psicologicamente un'altra persona;
- avere atteggiamenti nei confronti di altri che - anche sotto il profilo psicologico - possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
- agire con comportamenti che siano di esempio negativo, specialmente per i minori;
- avere relazioni con minori che possano essere in qualche modo considerate di natura sessuale, sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- agire in modi che possano essere abusivi;
- usare un linguaggio, dare suggerimenti o consigli, offensivi, allusivi o abusivi;
- comportarsi in maniera inappropriata o sessualmente provocante;
- stabilire o intrattenere contatti con i minori, e più in generale con tesserati e soci utilizzando strumenti di comunicazione online personali (email, chat, social network, etc.) che esulino da quelli strettamente funzionali all'attività istituzionale;
- tollerare o partecipare a comportamenti di altri soggetti che sono illegali, abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza;
- invitare a momenti conviviali non istituzionali atleti minorenni, salvo il consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale;
- agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare gli altri, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
- discriminare, trattare in modo differente o favorire alcuni soggetti escludendone altri.

Tutti devono:

comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri Utenti;

astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;

impegnarsi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;

impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati, soci, partecipanti nei percorsi educativi e formativi;

impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;

prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;

affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;

collaborare con gli altri tesserati, soci, partecipanti nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni, siano essi individuali o collettivi;

segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 1 dell'art. 10 del MOGAS situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Art. 2 - Obblighi del Consiglio Direttivo e del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

1. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni promuove standard di condotta e buone pratiche finalizzate:

- a) al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
- b) a contribuire all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
- c) a contribuire alla piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- d) a contribuire alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;
- e) a contribuire alla valorizzazione delle diversità;
- f) a contribuire alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
- g) a contribuire alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- h) a favorire la promozione da parte dei dirigenti e tecnici del benessere dell'atleta e dell'effettiva partecipazione di tutti i tesserati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità.

2. In aggiunta agli standard di condotta e alle buone pratiche di cui al comma precedente, il Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e gli eventuali piani di azione, prevedono disposizioni e buone pratiche finalizzate al rispetto di tutti gli obblighi di cui al presente Codice.

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio direttivo, anche su proposta e con la collaborazione del Responsabile di cui all'art.10 del MOGAS, adotta iniziative finalizzate a:

- a) promuovere il benessere dell'atleta, in particolare se minore, lo sviluppo psico- fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- b) promuovere la partecipazione dell'atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

4. È facoltà di qualsiasi tesserato proporre al Consiglio direttivo o al Responsabile di cui all'art.10 del MOGAS della ASD Canottieri, iniziative per le medesime finalità di cui al comma precedente, nonché alla promozione di ogni principio di cui al presente Codice.

5. Il Consiglio direttivo seleziona gli operatori sportivi con modalità tali da garantire la loro idoneità a operare nell'ambito delle attività giovanili a diretto contatto con i minori, mediante apposite procedure di selezione disciplinate all'art. 5 del MOGAS.

6. Il Consiglio direttivo verifica annualmente la sussistenza delle circostanze di cui al comma precedente.

7. Il Consiglio direttivo propone annualmente corsi di formazione per i soggetti che lavorano con i minori, e informano dei protocolli adottati coloro che esercitano responsabilità genitoriale e tutti i dirigenti .

8. La carica di Presidente o componente del Consiglio direttivo è incompatibile con quella di tecnico e con quella di responsabile del settore.

Art. 3 - Doveri e obblighi dei tesserati

1. Tutti i tesserati hanno l'obbligo di:

- a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- b) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- d) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;

- f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati
- g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- j) segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della ASD Canottieri situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Art. 4 – Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici

1. Oltre agli obblighi di cui all'articolo precedente, i dirigenti sportivi e i tecnici hanno

altresì l'obbligo di:

- a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;
- j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile di cui all'art. 10 del MOGAS
- k) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- n) sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- p) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- q) segnalare senza indugio al Responsabile di cui all'art. 10 del MOGAS situazioni, anche potenziali, che esponano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Art. 5 – Diritti, doveri e obblighi degli atleti

1. Gli atleti della ASD Canottieri hanno altresì i seguenti diritti, doveri, e obblighi:

- a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;

- b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difforni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile di cui all'art. 10 del MOGAS;
- k) segnalare senza indugio al Responsabile di cui all'art.10 del MOGAS situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

Art. 6 Sistema sanzionatorio

1. Fermi i provvedimenti degli organi della giustizia federale (e ordinaria), in caso di violazione di una delle fattispecie di abuso, violenza e discriminazione, di cui all'art. 3 del MOGAS, laddove la condotta integri la violazione delle disposizioni e dei protocolli previsti dal Modello stesso e del presente Codice di Condotta, il Consiglio Direttivo su proposta del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui all'art.10 del MOGAS, nel rispetto del diritto di difesa e dei principi del giusto processo, commina sanzioni monitorie e inibitorie previste dall'art.13 del Modello Organizzativo (MOGAS)
2. Le sanzioni sono applicate, nel rispetto del principio di proporzionalità, in base alla gravità e offensività del fatto, alla natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore e l'ASD Canottieri e comunque nel rispetto dei principi di cui all'art.13 del MOGAS, per ogni altra violazione delle disposizioni e dei protocolli del MOGAS e del Codice di Condotta, anche non specificamente descritte, incluso l'abuso di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede, ogni atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto nei confronti del segnalante e soggetti assimilati ai sensi dell'art.6 co.6 del MOGAS.